SENT.N


RG 518ed 2013
1)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Il Giudice di Pace di Napoli, Dott. Carlo Contrada, $1^{\circ}$ sezione, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al $n$. 2013
R. G. avente ad oggetto: inadempimento.

## TRA

[, nato in Napoli il
al viale
(CF
residente in Napoli
in Napoli alla via Aviglione 24 E presso l'avv. Andrea Gaudino,dal qaule è rappresentato e difeso come da procura a margine della citazione.

ATTORE

## CONTRO

S. p. A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla piazza Affari 2 (PI).

## CONVENUTA

CONCLUSIONI per l'attore : come dai verbali, atti di causa, memorie, comparse e in particolare dall'atto di citazione rinotificato il 29 marzo e 08 aprile 2013 alla S. p. A. Telecom Italia con cui l'attorer

## 2)

la conveniva in giudizio per l'udienza del 29-05-2013 per accertarsi e dichiararsi che l'attore ebbe a stipulare con la S. p. A. Telecom Italia ii contratto di abbonamento affari sull'utenza telefonica 081 e che a seguito di risoluzione del contratto in data 10-01-2012 , la convenuta provvedeva ad inviare ultimo conto relativo al periodo 02/2012 con saldo pari a 0 , ma di poi nel maggio 2012 la convenuta sollecitava a mezzo soc. Maran CreditSolution S. p. A. incaricata fattura per presunta morosita di euro 77,88 scadente il 15 marzo 2012 , e quindi accettarsi e dichiararsi che la responsabilità relativamente alla deita emissione equindi sentir dichiarare la nullita e illegittimita della detta fattura di euro 77,88 , emessa successivamente alla regolare risoluzione del contratto e quindi condannare la convenuta al risarcimento dei đanni non patrimoniali nella misura di euro 500,00 , ovvero in via equitativa, con tutte le conseguenze di legge. L'attore dichiarava che era stato costretto ad adire il Giudice di Pace in quanto la convenuta nulla aveva corrisposto dopo vari solleciti e dopo il mancato tentativo di conciliazione a mezzo Corecom

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI PATTO E DI DIRITTO

## DELLA DECISIONE

La convenuta S. p. A. Telecom Italia non provvedeva a costituirsi in giudizio per cui ne va dichiarata la contumacia con tutte le conseguenze di legge. Esibita copiosa documentazione, dopo la fase della trattazione, la

3)

RG
1/2013
causa passava in decisione sulle conclusioni dell'attore. Va precisato che secondo costante giurisprudenza il giudice è libero di formarsi il proprio convincimento giuridico utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione,senza necessita di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui fonda il suo convincimento giuridico, dovendosi considerare per implicito disattesi tutti gli altri riliev e circostanze che,sebbene non menzionati,siano incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 2107/1983, n. 480/1988, n. 1774/1989 , n. 2469/1995 e n. 10043/2006).

La domanda attorea risulta fondata e provata dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie. Questo giudice nella fattispecie ritiene che la domanda attorea è proponibile e fondata come dalla documentazione esibita e dall'espletata istruttoria per cui merita accoglimento, atteso l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CORECO come dalla documentazione esibita in quanto la convenuta non comunicava di aderire . La versione fornita dalla parte attorea trova pieno riscontro nella istruttoria espletata, nella documentazione esibita e nella mancata costituzione o almeno comparizione della convenuta . Infatti avendo l'attore fornito la prova del proprio assunto incombeva sulla parte convenuta l'onere di provare
4)
l'esistenza di fatti modificativi ed estintivi del reale diritto dell'attore cioe la prova dell'avvenuta regolare risoluzione del contratto dedoto in giudizio prima della emissione della indicata fattura. Tanto premesso deve dichiararsi la convenuta inadempiente essendo emerso che essa non ha ottemperato all'obbligo assunto all'atto del contratto. Tenuto conto del fatto che la parte attorea non ha fornito alcuna prova del darno derivato dal comportamento della convenuta ma ha solo provato la illegittimita della fattura emessa come dalle risultanze di causa e dalla documentazione esibita, l'ulteriore domanda di risarcimento per danni non patrimoniali va respinta perché non provata per cui va dichiarato la nullitd ed illegittimita della fattura di euro 77,88 emessa . Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in dispositivo,tentuto conto della natura e del valore della causa nonchè dell'attivita professionale svolta.
P. Q. M.

II Giudice di Pace di Napoli, dott. Carlo Contrada, in accoglimento della domanda attorea proposta da ", intro la S. p. A. Telecom Telecomunicazioni, respinta e/o assorbita ogni altra contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: dichiara la nullita ed illegittimita della fattura di euro 77,88 , emessa dalla S.p.A. Telecom Italia del 15-03-2012, per le causali dedotte in giudizio e condanna la convenuta al pagamento delle

spese di causa che liquida in euro 600,00 , di cui euro 150,00 per spese, euro 450,00 , per complessivo compenso d'avvocato, oltre IVA e CPA e quota spese generali nella misura di legge .

Cosi deciso in Napoli, il 11 novembre 2013.


